

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

48.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIONDI

INDICE	PAG.	Missione.
<b>Missione:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	413	PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento, il deputato Cavaliere è in missione per incarico del suo ufficio.
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Indennità di rischio per operatori subacquei (2048) . . . . .	413	<b>Seguito della discussione del disegno di legge: Indennità di rischio per operatori subacquei (2048).</b>
PRESIDENTE . . . . .	413, 414	
ZANINI . . . . .	414	
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	417	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Indennità di rischio per operatori subacquei ».
<hr/>		
La seduta comincia alle 10,40.		
LODOLINI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		Come i colleghi ricordano, la discussione di questo disegno di legge è cominciata il 23 settembre 1981. In quella seduta, avendo la V Commissione bilancio espresso parere favorevole sul disegno di legge a condizione che gli effetti econo-

## VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

mici in esso previsti decorressero dal 1° gennaio 1981, fui autorizzato dalla Commissione ad insistere presso la Commissione bilancio affinché questa rivedesse il suo parere, espresso l'8 aprile 1981, nel senso di consentire la efficacia retroattiva del provvedimento relativamente all'anno 1980. Comunico che in data odierna la stessa Commissione bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge n. 2048 a condizione che l'articolo 3 sia interamente sostituito dal seguente (in tal modo accogliendo la nostra richiesta):

## ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 902 milioni si provvede quanto a lire 451 milioni, per l'anno 1980, mediante riduzione del capitolo n. 1384 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1981; quanto a lire 451 milioni, per l'anno 1981, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dello stesso anno.

All'onere relativo all'anno finanziario 1982 valutato in lire 451 milioni si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché il relatore onorevole Cerioni non ha potuto essere presente, prego l'onorevole Stegagnini di volerlo sostituire.

ZANINI. Vorrei precisare che il provvedimento in discussione non è di carattere definitivo dal momento che rimangono aperte alcune questioni sollevate, di recente, dalle organizzazioni sindacali e che se non stiamo ben attenti rischiamo di approvare un testo che riguarda soltanto i militari dipendenti dal Ministero della

difesa, escludendo quelli alle dipendenze del Ministero dell'interno e del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Teniamo presente che il primo comma del testo dell'articolo 3 proposto dalla Commissione bilancio recita: « All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 902 milioni, si provvede quanto a lire 451 milioni, per l'anno 1980, mediante riduzione del capitolo n. 1384 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1981; quanto a lire 451 milioni, per l'anno 1981, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dello stesso anno ». Quindi, praticamente, l'onere che prima era previsto a carico dei Ministeri dell'interno e delle finanze ora rientra nel più ampio abbraccio del Ministero del tesoro. Non credo, dunque, che ci siano altre obiezioni da muovere.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 1.

La tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Le indennità previste nella tabella indicata al precedente comma sono applicate, a decorrere dal 1° gennaio 1980, agli operatori subacquei che rientrano tra il personale di cui al primo comma dell'articolo 1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e agli operatori subacquei appartenenti al personale militare.

(È approvato).

## VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

## ART. 2.

Le apparecchiature indicate al terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, devono intendersi riferite alle immersioni non in saturazione.

Per la corresponsione delle indennità di cui alla presente legge, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 451 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1980 quanto a lire 306.096.000 e quanto a lire 93.000.000 mediante riduzione rispettivamente dei capitoli nn. 2502 e 4516 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; quanto a lire 28.204.000 mediante riduzione del capitolo n. 2510 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e quanto a lire 23.700.000 mediante riduzione del capitolo n. 3130 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'indicato anno 1980.

All'onere finanziario relativo all'anno 1981 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conformemente al parere espresso dalla V Commissione bilancio, propongo il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

## ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 902 milioni, si provvede quanto a lire 451 milioni, per l'anno 1980, mediante riduzione del capitolo n. 1384 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1981; quanto a lire 451 milioni, per l'anno 1981, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dello stesso anno.

All'onere relativo all'anno finanziario 1982, valutato in lire 451 milioni, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo alla tabella allegata all'articolo 3 non apportano alcuna variazione e che, pertanto, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

TABELLA.

## INDENNITÀ DI RISCHIO PER OPERATORI SUBACQUEI

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Indennità (in lire) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità (in lire) per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno	
1	2	3	4	5
0-12 . . . . .	1.200	1.600	2.400	600
13-25 . . . . .	1.600	2.400	3.400	800
26-40 . . . . .	2.000	3.400	—	1.000
41-55 . . . . .	3.000	4.400	—	1.200
56-80 . . . . .	5.000	6.000	—	1.400
81-110 . . . . .	6.000	7.000	—	1.600
111-150 . . . . .	—	8.000	—	2.000
151-200 . . . . .	—	9.000	—	2.500
oltre 200 . . . . .	—	10.000	—	3.000

(1) Le attività svolte dagli operatori subacquei dovranno essere trascritte su apposito registro ufficiale dal quale dovranno risultare:

il giorno, l'ora, la durata, la profondità, lo scopo dell'immersione, il cognome, il nome, la qualifica, la categoria dell'operatore subacqueo, della guida, dell'assistente sanitario, dell'operatore di soccorso, dei tecnici e manovali e di chi ha ordinato l'immersione.

Da tale registro dovranno essere estratti gli elementi per la documentazione contabile dell'indennità da corrispondere agli aventi diritto.

(2) La corresponsione dell'indennità deve essere effettuata mensilmente.

(3) La profondità dell'immersione (colonna 1) è la massima raggiunta nel corso dell'immersione.

(4) Nel computo totale giornaliero dei tempi di immersione:

a) nelle immersioni non in saturazione:

la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti deve essere considerata di durata pari a 30 minuti;

i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme, devono essere valutati a quarti d'ora e le frazioni inferiori a 15 minuti devono essere considerate 15 minuti. Tale arrotondamento non deve essere eseguito sul tempo della singola immersione, ma sul totale delle immersioni eseguite in una giornata.

b) Nelle immersioni in saturazione:

i tempi di permanenza per ogni fascia di profondità vanno conteggiati in ore intere aggiungendo le eventuali frazioni di ora nel tempo di permanenza nella fascia di profondità successiva. Le frazioni di ora risultanti nell'ultima fascia di profondità interessata vanno arrotondate all'ora.

(5) L'indennità va maggiorata del 25 per cento per immersioni eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature subacquee.

(6) Per i seguenti tipi di immersione si applicano le riduzioni appresso indicate all'importo delle indennità di cui alle colonne 2, 3 e 4:

a) immersione durante i corsi di conseguimento di abilitazioni subacquee, 50 per cento;

b) immersioni del personale brevettato per addestramento o durante corsi di perfezionamento e specializzazione, 50 per cento;

c) immersioni in camere di decompressione e impianti iperbarici a terra, 20 per cento.

(È approvata).

## VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Indennità di rischio per operatori subacquei » (2048).

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . .	27
Voti contrari . . . .	—

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Accame, Alberini, Baldassi, Baracetti, Biondi, Bisagno, Boncompagni, Caccia, Caiati, Cerquetti, Cicciolessere, Corvisieri, Cravedi, Dal Castello, Del Rio, Evangelisti, Lodolini, Milani, Perrone, Rossi, Ruffini, Stegagnini, Tantalò, Tassone, Tesi, Zanini e Zoppi.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO